



**CONSERVATORIO DI MUSICA
"BENEDETTO MARCELLO"**

S. Marco 2810

30124 Venezia

DECRETO DIRETTORIALE N. 55 DEL 3 NOVEMBRE 2006.

Regolamento di funzionamento della Consulta degli Studenti

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28/2/2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;

VISTO lo Statuto del Conservatorio, approvato dalla Direzione generale del MIUR - AFAM con decreto n. 397 del 26 settembre 2005;

VISTA l'avvenuta elezione del Direttore del Conservatorio, in data 11 gennaio 2006, perfezionata con decreto ministeriale di nomina n. 52 del 26 gennaio 2006;

VISTO il verbale del 29 marzo 2006 contenente i risultati elettorali relativi agli studenti eletti nella Consulta degli studenti;

VISTO il decreto direttoriale n. 14 del 6 aprile 2006 con cui è stato costituito il Consiglio Accademico;

VISTO il decreto direttoriale n. 14 bis del 6 aprile 2006 con cui è stata costituita la Consulta degli studenti;

VISTA la proposta di regolamento di funzionamento della Consulta degli Studenti formulata, il 13 giugno 2006 (prot. n. 4434/fp), dalla stessa Consulta;

VISTA la delibera del 5 ottobre 2006 con cui il Consiglio Accademico ha esaminato e approvato il testo del regolamento di funzionamento della Consulta degli studenti

EMANA

ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il seguente decreto.

Art. 1

Presidenza della Consulta

1. La Consulta elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente.
2. In caso di assenza del Presidente, la Consulta è presieduta dal Vice Presidente.

Art. 2

Convocazione e ordine del giorno

1. Il Presidente convoca la Consulta di norma ogni mese ed ogni volta che lo ritenga opportuno, nonché quando ne faccia motivata richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti, i quali dovranno indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
2. La convocazione avviene mediante avviso spedito ai componenti, almeno cinque giorni prima della data della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. In caso di straordinaria urgenza, la convocazione viene recapitata a ciascun componente 48 ore prima.
4. La convocazione viene inoltrata per conoscenza al Rappresentante degli Studenti in Consiglio di Amministrazione ed è affissa all'albo.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco per punti degli argomenti da trattare.

Art. 3

Validità' delle riunioni e delle decisioni

1. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente fisicamente la maggioranza degli stessi. Compete al Presidente verificare all'inizio della riunione la presenza dei componenti il consiglio nel numero legale.
2. Le decisioni sono valide se assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 4

Votazioni

1. Le votazioni sui vari argomenti si svolgono di norma a scrutinio palese per alzata di mano. Il Presidente ne proclama il risultato. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. E' ammessa la votazione per appello nominale su disposizione del Presidente o anche su richiesta di uno dei componenti.
3. Le votazioni relative a persone o a nomine avvengono in forma segreta. In caso di parità la votazione si intende respinta.

Art. 5

Obblighi dei componenti della Consulta

1. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare alle riunioni regolarmente convocate. Non è ammessa la delega.
2. In caso di giusto impedimento (malattia, gravi motivi familiari, altre attività del Conservatorio o importanti attività di studio o lavorative), i componenti della Consulta devono darne tempestivo avviso al Presidente con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. Ai sensi dell'ari. 31, c. 8 dello Statuto, decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali.
4. La Consulta può chiedere al Direttore il ritiro del mandato di un proprio membro qualora siano d'accordo i due terzi dell'assemblea, motivando la richiesta.

Art. 6

Ordine dei lavori

1. All'ora fissata nell'atto di convocazione il Presidente verifica il numero dei presenti. Da notizia delle assenze giustificate e di quelle ingiustificate. Dichiarati aperti i lavori se i presenti risultino nel numero legale di cui all'art. 3.
2. Per l'approvazione del verbale della seduta precedente, qualora non sia già stato approvato, si richiede la maggioranza dei presenti che risultino aver partecipato alla medesima riunione e la lettura da parte del Presidente.
3. Sulla comunicazione di fatti che il Presidente od i Rappresentanti nei Consigli ritengano utile o comunque opportuno portare a conoscenza la Consulta sono ammesse veloci richieste di chiarimento.
4. L'esame degli argomenti segue l'ordine del giorno quale risulta dalla convocazione. La Consulta può deliberare la modifica dell'ordine, su proposta del Presidente o di uno dei componenti.
5. La discussione avviene secondo le regole di buona educazione. Il Presidente deve mantenere l'ordine dei lavori della Consulta e deve garantire il diritto di espressione dei suoi membri.

6. Al termine della discussione, il Presidente riassume gli elementi di fatto e di diritto dell'argomento in questione e lo pone in votazione.

Art. 7

Verbali delle riunioni

1. Delle sedute della Consulta è redatto processo verbale, nel quale si riportano: ora, giorno, mese, anno, l'ordine del giorno, il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione per questi ultimi, se l'assenza è giustificata o meno, l'indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, gli atti e i documenti allegati, l'oggetto delle richieste o dei pareri emessi per altri organi e, a richiesta, in seguito a presentazione del testo degli interventi da parte dei singoli componenti entro 5 giorni dalla data della riunione potrà essere inserito il resoconto sintetico di ogni singolo intervento. Devono essere inoltre riportati il numero e il nome dei componenti che hanno votato contro, a favore e che si sono astenuti, l'esito della votazione e la proclamazione da parte del Presidente, la firma del Presidente e del Segretario.
2. Il verbale è di regola approvato nella seduta successiva a quella a cui si riferisce, previa lettura della bozza all'inizio dell'assemblea da parte del Presidente. Il verbale relativo ad atti della Consulta che rivestono particolare urgenza può essere approvato nel corso della stessa seduta in cui vengono assunte le decisioni.
3. Alle delibere della Consulta dà esecuzione il Presidente o i Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio Accademico.
4. Le decisioni assunte dalla Consulta sono di norma pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy.
5. I componenti hanno diritto ad avere copia gratuita dei verbali approvati. Per tutti gli altri soggetti l'accesso ai verbali resta regolato dalla L. n. 241/90. Il verbale approvato viene affisso all'albo.
6. I verbali approvati sono trasmessi al Direttore, al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto, redatto in duplice copia, viene pubblicato all'albo del Conservatorio ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.



IL DIRETTORE
Giovanni Umberto **BATTEL**

